



## TRIBUNALE DELLA SPEZIA

Il Giudice monocratico,  
in funzione di Giudice del lavoro,  
dottor Giampiero PANICO

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel procedimento n. **1084 del 2017 R.G.L.**,  
avente ad oggetto: **ART. 700 PER ALTRE RAGIONI**,  
su ricorso introdotto il 16 ottobre 2017,

promosso da: **Nicola MAGLIONE** (avv. Maglione),  
contro:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA-  
M.I.U.R.** (in proprio *ex art. 417 bis*, c.p.c.),
- **CONTROINTERESSATI.**

Il giudice,  
visti gli atti,  
udita la discussione,  
visti gli artt. 669 *bis* ss., 700, c.p.c.,  
scioglie la riserva in atti.

Preliminarmente, va ritenuta la legittimazione passiva, oltretché dei controinteressati, del M.I.U.R. (e non anche agli Uffici scolastici regionali e locali), poiché tali Uffici costituiscono articolazioni interne territoriali del M.I.U.R. medesimo; sussiste inoltre la competenza funzionale e per territorio dell'adito Tribunale, giudice monocratico del lavoro, essendo il ricorrente pubblico dipendente privatizzato, quale docente per la classe di concorso A046 (*ex* A019)-discipline giuridiche ed economiche, in servizio nel Circondario di questo Ufficio giudiziario (artt. 2, 63, d.lgs. n. 165 del 2001, t.u. sul pubblico impiego; art. 413, 5° comma, c.p.c.).

Ciò posto, nel merito il ricorso di urgenza non può essere accolto difettando il requisito del *periculum in mora*.

Invero, il ricorrente, in servizio sulla Spezia, chiede che sia ordinato al MINISTERO di disporre il suo immediato trasferimento in uno degli Ambiti della Regione Campania, ove risiede.

A sostegno del *periculum*, il ricorrente lamenta una serie di circostanze, nessuna delle quali, tuttavia, trova un riscontro in atti.

In linea di principio, va infatti ricordato che il *periculum in mora* – espressamente richiesto dall'art. 700, c.p.c. - non è un requisito *in re ipsa* nei procedimenti di urgenza in materia di lavoro e neppure in quelli di impugnazione del trasferimento, ma la parte



ricorrente è onerata di allegare ed almeno sommariamente dimostrare quali sono quei beni ed interessi che verrebbero – e come – irrimediabilmente pregiudicati dall’attendere la tutela del diritto in via ordinaria.

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta, in primo luogo, un pregiudizio economico, ma non allega il suo stato reddituale ed i costi necessari per sostenere l’onere di una sistemazione sulla Spezia, dunque l’allegazione rimane a livello di mera asserzione, come tale indimostrata.

Lamenta poi pregiudizi nella sfera professionale e di carriera, ma, ancor meno del precedente, non è dedotto ove e come, proseguendo l’attività di docente sulla Spezia, il ricorrente verrebbe – ed irreparabilmente – pregiudicato in ciò.

Risulta altresì che il ricorrente sia laureato in legge, abilitato all’esercizio della professione di avvocato, ma nulla è detto circa l’effettivo espletamento della professione e le eventuali ricadute negative sulla stessa derivanti dalla permanenza alla Spezia, quale sede di servizio.

Per quel che concerne i pregiudizi nella sfera non patrimoniale, specialmente relativi agli ambiti familiari, gli stessi possono trovare rilievo ove siano connotati a situazioni (stati di salute, presenza di prole minore di età, presupposti per fruire di permessi e congedi, assistenza a familiare portatore di *handicap*) che siano, *in primis*, adeguatamente documentati e, poi, che, per disposizione di legge, determinino un rafforzamento delle garanzie di non spostamento del lavoratore o lo vietino *tout court* (v., p. es., d.lgs. n. 151 del 2001, L. n. 104 del 1992), ovvero evidenzino, nel concreto, un rischio serio di intaccare i rapporti personali nell’ambito delle formazioni sociali tutelate dalla Costituzione (spec., v. suoi artt. 2 e 29).

Al di fuori di tali situazioni, nel ricorso appena affacciate con riferimento alla prole, non si può ritenere sempre esistente, per il solo fatto dello spostamento ad una certa distanza dalla residenza, il *periculum in mora*.

Tali considerazioni sono assorbenti per il rigetto del ricorso, senza necessità di scendere all’esame del *fumus boni juris*.

Contestualmente al presente provvedimento, viene anche fissata l’udienza *ex art.* 420, c.p.c., per il richiesto (v. intestazione del ricorso) giudizio di merito; al merito sono rimesse le spese.

P.Q.M.

- 1) Ritenute la propria giurisdizione e competenza, rigetta il ricorso di urgenza;
- 2) Fissa l’udienza di discussione *ex art.* 420, c.p.c., al 26 febbraio 2018, ore 9:00, disponendo, a cura di Cancelleria, la reiscrizione del fascicolo ed, a cura di parte, la ricostituzione dei fascicoli di parte;
- 3) Visto l’art. 151 c.p.c., onera parte ricorrente di curare nuovamente la notifica ai controinteressati - mediante inserimento del ricorso introduttivo del giudizio, della memoria di costituzione del M.I.U.R., del decreto di comparizione del 19 ottobre 2017, dei verbali di questo procedimento cautelare e di questo provvedimento, nel sito istituzionale del M.I.U.R. nazionale, nell’area tematica destinata alle notifiche per pubblici proclami o, comunque, alle notifiche disposte dall’Autorità giudiziaria - nel rispetto dei termini di cui all’art. 415, c.p.c.,
- 4) Preavverte i convenuti di costituirsi almeno dieci giorni prima della sopra fissata udienza, per non incorrere nelle decadenze di cui all’art. 416, c.p.c.;
- 5) Rinvia al definitivo per le spese.  
Si comunichi.



La Spezia, 16/11/2017.

IL GIUDICE  
(Giampiero PANICO)

